

Costituzione italiana

1. L'ispirazione ideale – “In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie. Sono tutti sfociati qui, in questi articoli e, a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane... E quando io leggo nell'art. 2: 'l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale'; o quando leggo nell'art. 11: 'l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli', la patria italiana in mezzo alle altre patrie... ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini! O quando io leggo nell'art. 8: 'tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge', ma questo è Cavour! O quando io leggo nell'art. 5: 'la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali', ma questo è Cattaneo!; o quando nell'art. 53 io leggo a proposito delle Forze armate: 'l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica', esercito di popolo, ma questo è Garibaldi! E quando leggo all'art. 27: 'non è ammessa la pena di morte' ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria! Grandi voci lontane, grandi nomi lontani...

Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti! [...] Se voi [giovani] volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. Così si esprime Piero Calamandrei al termine dei lavori dell'Assemblea costituente.

2. La genesi antifascista – L'art. 1 del DDL 151 del 25/6/1944 recitava: “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tale fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un'Assemblea costituente per determinare la nuova C. dello Stato”.

La C. della Repubblica italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948, dopo quasi due anni di incessante lavoro dell'Assemblea costituente (v.), della quale fecero inizialmente parte 207 democristiani, 115 socialisti e 104 comunisti su 556 componenti. L'aspetto che più caratterizza il testo costituzionale è senza dubbio rappresentato dalla comune volontà di quelle diverse forze politiche di porre in essere un'organizzazione statale nettamente contrapposta a quella dello Stato fascista; l'on. Ruini, presidente della Com-

missione per la C. nella relazione del progetto, affermava: “Vi è un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun momento, in nessun articolo della C.: il pericolo di aprire l'adito a regimi autoritari e antidemocratici”.

La C. italiana si presenta come un testo normativo aperto, nel senso che esso potrà nel tempo trovare soluzioni interpretative differenti, purché sempre ispirate al primato della persona e ai principi di libertà e giustizia sociale. Interpretare non significa però anche possibilità di modificare il contenuto della Carta con facilità; le norme costituzionali sono infatti sottratte, per esplicito dettato dell'art. 134 della C., all'abrogazione e deroga mediante leggi ordinarie. In tal modo, nel rispetto di quel carattere di “rigidità” che riveste la nostra C., si è voluto evitare che il potere legislativo, con le sue “mutevoli” maggioranze, potesse influire direttamente

sul testo della C., essendo questo l'espressione di principi e valori fondamentali per la vita dello Stato.

3. Struttura e caratteri della Costituzione – La nostra C. constava di 139 articoli di cui 5 (precisamente 115, 124, 129, 130) sono stati abrogati dalla legge cost. n. 3 del 2001 (riforma del titolo V); i primi 12 sono dedicati ai principi fondamentali (v. *Costituzione italiana, principi fondamentali*), gli altri 127 sono divisi in due parti.

La prima, intitolata “Dei diritti e doveri dei cittadini”, è così suddivisa: Titolo I Rapporti civili; Titolo II Rapporti etico-sociali; Titolo III Rapporti economici; Titolo IV Rapporti politici.

La seconda, che si intitola “Ordinamento della Repubblica” si divide in: Titolo I Il Parlamento; Titolo II Il Presidente della Repubblica; Titolo III Il Governo; Titolo IV La Magistratura; Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni; Titolo VI Garanzie costituzionali.

La questione primaria che il Costituente fu chiamato a risolvere, in diretta connessione con il problema della separazione dei poteri, fu quella della titolarità della sovranità: “Cadute le combinazioni ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta tutta al popolo (art. 1 della C.), che è l'organo essenziale della nuova C. [...] La sovranità del popolo si esplica, mediante il voto (art. 48 della C.), nell'elezione del Parlamento (art. 55 della C.) e nel referendum (art. 75 della C.)” (Ruini).

Si è dunque optato per la repubblica parlamentare, con un Presidente della Repubblica (art. 83 della C.), al quale è affidato il compito di nomina del Governo (art. 92 della C.), che a sua volta risponde verso le due Camere (dei senatori e dei deputati), secondo quel rapporto di “fiducia” che deve costantemente permanere fra “potere legislativo” e “potere esecutivo” (art. 94).

L'elemento cardine della struttura della nostra Carta costituzionale resta la “persona”; i primi dodici articoli del testo, contenenti i principi fondamentali (v. *Costituzione italiana, principi fondamentali*) entro i quali “vive” l'attuale ordinamento giuridico, ne sono un'ulteriore prova. Proprio per il loro carattere generale e garantista essi “delineano il vero volto della nostra Repubblica” (Tupini): repubblica democratica e fondata sul lavoro (art. 1 della C.) che garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 della C.).

Superando l'angusto ambito dello Statuto albertino, l'elenco delle libertà (v.) garantite dalla vigente C. si amplia considerevolmente; così l'art. 15 tutela la libertà di corrispondenza, l'art. 16 la libertà di circolazione, di soggiorno ed espatrio, l'art. 18 la libertà di associazione, l'art. 19 la libertà di fede e di confessione religiosa, l'art. 33 la libertà di insegnamento.

Nuova tutela è accordata pure a quei “diritti della personalità” che, pur non essendo previsti da alcuna norma costituzionale, sono “nati” da una applicazione coordinata di differenti disposizioni. Così, recentemente, da una lettura attenta degli artt. 2 e 3 della C. si è reso possibile riconoscere fondamento giuridico a un nuovo diritto, sicuramente atipico.

In particolare, la giurisprudenza ha attribuito all'art. 2 della C. il valore di “clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana ed idonea, di conseguenza, ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi [...], come appunto quello all'identità personale, il quale integra un bene essenziale e fondamentale della persona, ossia quello di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, sia nella comunità generale, che nelle singole comunità particolari”

Costituzione Italiana, principi fondamentali

I primi dodici articoli della Costituzione sono raccolti sotto il titolo "Principi fondamentali". Si è discusso a lungo, durante e dopo i lavori dell'Assemblea costituente (v.), sulla loro natura; in Assemblea qualcuno aveva proposto di scorporarli dal testo costituzionale, di farne una specie di preambolo, che avesse una natura simile alle Dichiarazioni dei diritti, proclamate in passato sull'onda della rivoluzione francese. Il fatto che la proposta non sia passata significa che il Costituente ha voluto che tali articoli non rimanessero principi vaghi, per quanto dotati di alto contenuto morale e civile, ma acquisissero la natura di vere disposizioni giuridiche, norme impegnative, se non sempre immediatamente precettive. Esse sono state raccolte e poste all'inizio della Carta sia per il loro carattere "generalissimo", che rendeva difficile una diversa collocazione, sia perché molte, se non tutte, delineavano, come si disse in Assemblea, "il volto" della Nuova Repubblica.

Gli articoli in questione, come del resto la Costituzione nel suo complesso, sono il risultato di un "compromesso" tra i partiti rappresentati nell'Assemblea, con le loro diverse culture giuridiche e politiche. Nella seduta del 5 marzo 1947 il democristiano Umberto Tupini così riassunse lo stato d'animo dominante: "Ogni deputato ha voluto tener fede alla concezione che rappresentava. L'ha esposta, l'ha puntualizzata in formulazione di articoli, ma non sono mai venute meno la volontà di conciliazione e la convinzione responsabile che la carta fondamentale di un popolo non può riflettere l'intransigente pensiero del minimo numero possibile dei cittadini, uniti da una medesima fede, sibbene il pensiero del maggior numero di essi, consenzienti su una sostanza comune di pensiero e di vita".

Tre culture si sono incontrate, e per certi versi fuse, nel lavoro dell'Assemblea, la cattolica, la marxista, la liberal-democratica. È, per esempio, di matrice cattolica la precisazione che l'uomo gode di diritti inviolabili, oltre che come singolo, anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2); i cattolici infatti si sono mostrati sempre attenti a salvaguardare l'autonomia degli organismi sociali, soprattutto "naturali", come la famiglia. Prevalente matrice cattolica ha l'art. 5, sul decentramento e le autonomie locali; è stato tipico della tradizione cattolica italiana il sospetto nei confronti dello Stato centralizzato. Esempio di fusione tra solidarismo cattolico e socialismo marxista è l'ultima parte dell'art. 2, che richiama ai "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Sono stati i marxisti i più convinti sostenitori del 2° comma dell'art. 3, che ha per oggetto l'eguaglianza sostanziale e che raccomanda al legislatore di "rimuovere gli ostacoli", che impediscono "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'impronta socialista è inoltre evidente nel richiamo al lavoro, che ricorre ben due volte nei primi quattro articoli; nel 1° il lavoro è posto a fondamento della Repubblica, nel 4° è riconosciuto come diritto. L'orientamento liberal-democratico è riconoscibile nelle norme, di tipo garantista (v. *Garantismo*) e di matrice giusnaturalista (v. *Giusnaturalismo*), che proclamano i "diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2), l'eguaglianza davanti alla legge (art. 3, 1° comma), la separazione tra Stato e Chiesa (art. 7, 1° c., peraltro subito contraddetto dal 2° c.: per questo punto v. *Rapporti Stato/Chiesa*), la libertà delle confessioni religiose (art. 8, 1° c.).

Orientamenti diversi si sono potuti felicemente incontrare perché gli uomini che li rappresentavano ebbero la chiara percezione di vivere una svolta decisiva nella storia della nazione, e perché evidentemente gli ideali e i sentimenti che li univano sono riusciti a prevalere sulle ideologie (v.), che per loro natura tendono a dividere. Il sentimento dell'unità nazionale (art. 5: "la Repubblica, una e indivisibile"), l'antifascismo, la coscienza e il rispetto della continuità con la tradizione risorgimentale, il garantismo e gli ideali di libertà e di eguaglianza, la democrazia come forma di governo, i principi dello Stato sociale, il ripudio della guerra, sono le direttive unificanti che hanno reso possibile il "compromesso".

A buona parte dei primi dodici articoli della Costituzione è riservato un commento puntuale in apposite voci; cerchiamo in questa sede di evidenziare gli assi portanti.

1) "L'Italia è una Repubblica democratica..." (art. 1). La locuzione "può apparire persino ridondante (l'aggettivo

vazione [democratica] rafforza componenti che taluno considera già implicite nella definizione del sostantivo [Repubblica], e comunque si sottrae anch'essa ad una definizione abbastanza precisa da consentire di impiegarla come sicura scriminante nella classificazione dei vari tipi di 'repubblica'" (Crisafulli, Paladin, 1990, p. 6). La forma repubblicana dello Stato era stata scelta dalla maggioranza del popolo italiano, in occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Si tratta quindi di un principio che ha "un preciso carattere normativo" (Crisafulli), anche in quanto rafforzato dal dettato dell'art. 139, secondo il quale "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale" (v. *Costituzione, revisione della*). Una restaurazione della monarchia in Italia avrebbe quindi una natura extracostituzionale, e perciò illegale; non potrebbe che essere opera di una rivoluzione o di un colpo di Stato. I sentimenti di ostilità verso la monarchia erano radicati a causa delle responsabilità del re Vittorio Emanuele III nei confronti dell'ascesa e del consolidamento del regime fascista. Ciò indusse il Costituente a prendere misure punitive nei confronti dei membri della casa Savoia; infatti nella XIII disposizione finale si legge: "I membri e i discendenti di casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale". Si tratta di una norma molto discussa, che attua una deroga eccezionale ai principi di libertà individuali. Il problema è ritornato di attualità in questi ultimi anni; una parte dell'opinione pubblica e dei partiti politici ha manifestato disponibilità a riconsiderare la cosa, dal momento che oggi sono praticamente inesistenti i rischi di una restaurazione monarchica. Proprio per questo nell'ottobre 2002 si è giunti all'emanazione di una legge costituzionale che esaurisce gli effetti dei primi due commi della XIII disposizione.

Quanto alla *democrazia*, il termine può avere molti significati, ma non c'è dubbio che per il Costituente democrazia vuol dire prima di tutto *sovranità popolare*, ed è ciò che il 2° comma dell'art. 1 si premura subito di precisare. Ora, quali sono le "forme", attraverso cui il popolo esercita la sovranità? La risposta sta negli artt. 5 e 6, 48-54 (Titolo IV: Rapporti politici) e in tutte le norme, dall'art. 55 in poi, relative all'Ordinamento della Repubblica. Da una lettura combinata si ricava che la nostra Repubblica:

a) è una *democrazia parlamentare rappresentativa* (v. *Democrazia*); ciò significa che il primo e principale strumento di esercizio della sovranità è il voto (v.), mediante il quale il popolo elegge i suoi rappresentanti, procede cioè alla formazione del *Parlamento* (v.). Ciò significa altresì che il popolo è sovrano in quanto *corpo elettorale*,

b) mantiene però salvi alcuni istituti di *democrazia diretta*; essi sono: i *referendum* (v.), di tre tipi: abrogativi del-

le leggi ordinarie e degli atti aventi valori di legge (art. 75); costituzionali, cioè relativi alle leggi di revisione costituzionale e alle leggi costituzionali (art. 138); e in materia di creazione, fusione e modifiche territoriali di Regioni e di Comuni (artt. 132 e 133); l'*iniziativa legislativa* (art. 71, 2° c.; v. *Parlamento italiano*, 4); la *petizione*, mediante la quale tutti i cittadini possono rivolgersi alle Camere "per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità" (art. 50). A commento di quest'ultimo strumento, e premesso che la petizione non si può intendere nei termini della *plainte* (francese: lamentela, lagnanza), cioè della richiesta di soccorso per interessi puramente personali, è sufficiente riportare il giudizio di un costituzionalista: "è un istituto arcaico, ed il ricorso ad essa diventa sempre più raro, tanto più che il Parlamento non ha neppure l'obbligo di esaminarla" (P. Barile, 1991⁶, p. 502);

c) è una *democrazia decentrata*, come è esplicitamente espresso dall'art. 5, nel quale sono affermati due principi, l'*autonomia locale* (v.), che ha trovato esplicitazione negli artt. 114-133 sulle Regioni, le Province e i Comuni, e il *decentramento* (v.) *amministrativo* dei servizi dello Stato, inteso come "distacco di determinate attribuzioni dal centro verso la periferia, senza conferimento di poteri ad enti autonomi, ma solo ad uffici distaccati degli stessi organi dello Stato" (ivi, p. 220; v. anche *Pubblica amministrazione*). Quanto all'indicazione per cui la Repubblica "adeguata i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento", l'on. Meuccio Ruini spiegò in sede di Assemblea costituente: "Non è ormai possibile fare leggi lunghe e dettagliate di vecchio stampo. E allora, seguendo l'esempio di altri Paesi, si faranno leggi che stabiliscono i principi, leggi cornice, e poi il governo o gli altri organi ed enti delegati dallo Stato (Regioni) determineranno le norme di integrazione e di attuazione dei principi base. La suddetta formula apre pertanto la via alla potestà normativa delle Regioni" (cit. in Falzone, Palermo, Costantino, 1980⁴, p. 36). Si noti inoltre che la dizione "una e indivisibile", riferita alla Repubblica, connota uno Stato politicamente unitario; l'Italia, in altre parole, non è una federazione di Stati. Questa impostazione è stata rimessa in discussione dalle istanze federaliste scaturite in un primo tempo solo dai programmi politici della Lega Nord (v.) e successivamente condivise da quasi tutte le formazioni politiche, tanto che si è giunti, con una legge costituzionale del 2001, a una radicale riforma del Titolo V della Costituzione (v. *Federalismo*). Si tratta di materia in discussione, sulla quale si è legiferato e si deve ancora intervenire, visti i progetti di *devolution*. Per quanto attiene questi argomenti rinviamo alla voce *Regione*,

d) è una *democrazia pluralista*, nel senso che vengono riconosciuti i diritti delle "comunità intermedie", come i partiti, i sindacati, le associazioni di vario tipo, oltre che gli enti locali; ciò sulla base del presupposto che la presenza,

il confronto e la concorrenza di una molteplicità di formazioni collettive garantiscono la migliore attuazione di uno Stato democratico.

2) "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" (art. 1).

L'espressione ha significato soprattutto per ciò che esclude: si esclude che la Repubblica sia fondata sul privilegio, sul titolo nobiliare, sui diritti castali, sulla ricchezza ereditata, sulla rendita parassitaria. "Il lavoro diviene, in tal modo, valore informativo dell'ordinamento, giacché la dignità del cittadino è commisurata esclusivamente alla sua capacità di concorrere al progresso materiale o spirituale della società" (T. Martines, 1992⁷, p. 242). Va però precisato che: a) l'espressione non può avere diretto valore normativo (a chi non lavora, per dirla in parole povere, non può essere negata la cittadinanza); b) al termine "lavoro" bisogna attribuire significato ampio: non si fa riferimento al solo lavoro manuale, ma a tutte le forme di espressione umana, al lavoro dell'operaio come a quello dell'imprenditore, a tutte le attività socialmente utili; l'articolo in questione, insomma, non configura una società classista. Detto ciò, resta inoppugnabile la constatazione che la Costituzione attribuisce enorme rilievo al lavoro e ai lavoratori: non solo l'art. 4 proclama solennemente il diritto al lavoro (v. *Lavoro, diritto al*) e l'art. 3 auspica "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"; esiste anche tutta una serie di articoli nel Titolo III (Rapporti economici) che prende in considerazione i vari aspetti del lavoro, dalla formazione professionale all'emigrazione (art. 35), dal salario alla durata della giornata lavorativa, dal riposo alle ferie (art. 36), dalla donna lavoratrice al lavoro dei minori (art. 37) ecc.

3) "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2); "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge" (art. 3). Il carattere democratico della Repubblica si riconosce anche, se non proprio soprattutto, dal riconoscimento delle libertà individuali, a cui la Costituzione dedica ben 42 articoli (rispetto ai 9 dello Statuto albertino), e dal principio dell'eguaglianza. L'ispirazione giusnaturalistica del principio generale, contenuto nell'art. 2, è evidentissima: i diritti dell'uomo sono inviolabili a prescindere dalla normativa giuridica, e la Costituzione si limita a dare atto di una situazione che preesiste ad essa e a garantirla" (G. Ambrosini, 1975, p. XXVI). Si veda, a questo proposito, la voce *Libertà 2*. Quanto all'eguaglianza (v.), essa per il Costituente non può avere solo natura formale ("davanti alla legge"), ma sicuramente anche sociale, ed è indubitabile che una delle direttive di massima fissate dalla Costituzione è l'attuazione dello Stato sociale (v. *Welfare State*). La proclamazione di un diritto rimane sterile, se non si predispongono le con-

dizioni che lo rendono effettivo; non basta, per esempio, affermare che la salute è "fondamentale diritto dell'individuo" (art. 32), se poi lo Stato non assicura le cure anche agli indigenti. Solo così si rende effettivo il "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3), il cui rispetto costituisce, appunto, uno dei principi fondamentali del testo costituzionale. Libertà ed eguaglianza debbono quindi procedere parallelamente, anche se è un fatto, e buona parte della storia europea degli ultimi due secoli sta lì a dimostrarlo, che tale conciliazione non sempre è possibile.

Uno Stato che si fonda sul rispetto dei diritti della persona, sull'eguaglianza, sulla pari dignità sociale, sulla democrazia decentrata e pluralista, non può non tutelare le *minoranze linguistiche* (v. art. 6). Questo stesso Stato non può non riconoscere anche agli *stranieri* (art. 10) gli stessi "diritti inviolabili", di cui tratta l'art. 2, il quale, non a caso, riferisce gli stessi all'uomo e non al solo cittadino (italiano). Proprio la formulazione dell'art. 2 ha sollevato un problema: ci si è chiesti se allo straniero si applicano anche gli altri disposti costituzionali, in particolare quelli, di cui all'art. 3, che trattano dell'eguaglianza formale e sostanziale. I pareri sono discordi. Alcuni hanno sostenuto che le norme della Costituzione si riferiscono anche agli stranieri solo quando nel testo ricorre il soggetto "uomo/uomini" o "tutti", e non quando è preso in considerazione il "cittadino". Tale interpretazione sembra oggi eccessivamente restrittiva, per cui prevale il seguente criterio: *a)* certamente gli stranieri non sono destinatari delle norme che attribuiscono diritti e doveri politici (diritto di voto, diritto di associarsi in partiti, dovere di fedeltà alla Repubblica); *b)* ma "non si vede la ragione per cui ai non cittadini si debba impedire di associarsi (purché non in partiti), di riunirsi, di circolare e soggiornare nel territorio della Repubblica (anche se con alcune restrizioni, quale, ad esempio, quella derivante dalla 'dichiarazione di soggiorno') e di ottenere un lavoro. Altrettanto si dica per il principio di eguaglianza, la cui applicazione, tutte le volte che non contrasti con i preminenti interessi statali, deve essere estesa ai non cittadini" (T. Martines, 1992⁷, pp. 706-707) (v. anche *Migrazioni; Straniero, diritti dello*).

4) "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" (art. 8, 1° c.). Ciò significa che lo Stato italiano è uno Stato aconfessionale; confessionale lo era secondo lo Statuto albertino, il cui art. 1 recitava: "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi". L'art. 8 è del resto coerente con una disposizione dell'art. 3, che considera eguali i cittadini "senza distinzione [...] di religione", con l'art. 19, per il quale "tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa", e con l'art. 20. Per la verità la questione è più complicata. Infatti ancor oggi, dopo l'accordo tra Stato italiano e Chie-

sa cattolica, firmato il 18 febbraio 1984, accordo che ha avuto come oggetto "modificazioni al Concordato lateranense", e che ha finalmente risolto la contraddizione causata dal disposto del 2° comma dell'art. 7 (rimandiamo di nuovo alla voce *Rapporti Stato/Chiesa*), ancor oggi la Chiesa cattolica gode, rispetto alle altre confessioni, di privilegi in materia matrimoniale, penale, scolastica e patrimoniale; del resto la stessa Costituzione riconosce solo alla Chiesa cattolica il carattere di ente "sovrano" (art. 7, 1° c.). Se ne conclude che la Costituzione, mentre tutela in pieno l'eguaglianza dei singoli fedeli, diversamente si comporta a proposito delle confessioni, la cui eguaglianza "appare limitata al solo momento della libertà" (P. Barile, 1991^o, p. 605).

5) "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa..." (art. 11). Tutto l'articolo fissa un orientamento a favore della pace; esso ha avuto una notevole applicazione, anche giuridica, in numerose occasioni, per esempio legittimando il controllo sul traffico delle armi. Rimane peraltro assai controverso il problema dell'estensione del divieto di ricorrere alla guerra; è certo comunque che tale divieto non vale per le guerre "difensive", altrimenti non avrebbe senso il 1° comma dell'art. 52, che definisce "sacro dovere del cittadino" la difesa della Patria. La seconda e la terza proposizione dell'articolo sono altrettanto importanti, perché rendono disponibile il nostro Paese, ovviamente in condizioni di parità, a limitazioni della sovranità, senza le quali non possono affermarsi gli organismi internazionali atti a garantire la soluzione pacifica delle controversie tra Stati. L'articolo è stato steso in vista della partecipazione italiana all'Organizzazione delle Nazioni Unite (v.), ma in seguito ha consentito anche la firma dei trattati che hanno costituito le Comunità europee e quindi l'Unione Europea (v.).

6) Sia l'art. 9 sia l'art. 12 appaiono un po' *sui generis*. L'importanza del primo è apparsa sempre più evidente, sia per l'enorme ricchezza del nostro patrimonio artistico, sia per i pericoli di degrado e di inquinamento ambientale, che hanno portato alla costituzione di appositi Ministeri (v. *Ambiente, tutela dell'; Beni culturali*). Quanto alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, si tratta di norma che ha trovato svolgimento, secondo l'interpretazione dei più, negli articoli 33 e 34. L'articolo 12 sulla bandiera non necessita di ampi commenti; si può solo ricordare che fissando una volta per tutte la sua composizione e i suoi colori i costituenti hanno voluto sia rimuovere lo stemma sabauda dalla banda bianca, sia evitare che qualche partito politico vi inserisse simboli di parte.